

# Scade il 31 maggio il termine per la presentazione dei modelli agli uffici delle imposte

## Guida alla dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata dalle persone fisiche per i redditi conseguiti nell'anno 1985 salvo che non ricorra una specifica ipotesi di esonero.

### Le persone esonerate

L'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi non si estende a tutti i contribuenti, vuoi perché si sono percepiti redditi non dichiarabili, vuoi perché si sono avuti nel corso del 1985 redditi al di sotto di una certa fascia, vuoi perché non si è percepito alcun reddito. Vediamo un po' dettagliatamente chi non è tenuto a presentare la dichiarazione:

1) le persone fisiche che non hanno avuto redditi nel corso del 1985. A questa regola generale c'è una deroga in quanto per coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (commercianti, artigiani, professionisti, ecc.) c'è sempre l'obbligo della dichiarazione anche se nel 1985 hanno avuto una perdita o una situazione a pareggio;

2) coloro che hanno percepito soltanto redditi esenti (interessi sui titoli del debito pubblico e dei buoni postali, pensione di guerra, pensioni sociali, ecc.). Rammentiamo che per le pensioni privilegiate ordinarie la esenzione riguarda soltanto gli assegni connessi alle pensioni stesse;

3) coloro che hanno percepito soltanto redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (rientrano in questa categoria gli interessi corrisposti dalle banche e dalla posta ai depositanti e correntisti, i proventi di fondi d'investimento, le vincite derivanti da sorte, da giochi di abilità, da pronostici e da scommesse Totocalcio-Totip-Lotto-ec);

4) coloro che hanno avuto nel 1985 soltanto redditi fondiari (da fabbricati e terreni) per un importo inferiore a 360.000 lire;

5) le persone fisiche che hanno percepito nel 1985 soltanto redditi di lavoro dipendente — salari, stipendi e pensioni (ancorché percepiti da più datori di lavoro) per un importo complessivo non superiore a L. 5.100.000. Nel caso in cui non si ha diritto all'ulteriore detrazione di 180.000 lire (a causa della questione dei due milioni che vedremo) l'importo si abbassa a L. 4.402.000;

6) coloro e nel 1985 hanno percepito soltanto redditi derivanti da borse di studio per un importo non superiore a L. 4.402.000;

7) i titolari di pensioni erogate dalle direzioni provinciali dello Stato, dall'Inps e da altri enti pubblici, se possessori soltanto della pensione, sono esonerati anche dalla presentazione del modello 201.

Nel caso di: a) redditi del punto 2 + redditi dei punti 3, 4, 5, 6, 7 non va presentata alcuna dichiarazione; b) redditi del punto 4 + redditi dei punti 5, 6, 7 va presentata la dichiarazione.

### Chi sono gli obbligati

L'obbligo della dichiarazione in relazione allo stato civile è posto a carico dei seguenti soggetti:

- 1) i celibi e le nubili maggiorenni;
- 2) i minori conviventi o no con i genitori, che possiedono redditi non soggetti all'usufrutto dei genitori; 3) i vedovi;
- 4) i coniugati, ciascuno con riguardo ai propri redditi ed a quelli dei figli minori sui quali si ha l'usufrutto legale.

La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal contribuente salvo le seguenti eccezioni:

- la dichiarazione dei figli minori deve essere sottoscritta dalle persone che hanno la legale rappresentanza (ad esempio i genitori);
- la dichiarazione delle persone legalmente incapaci (ad esempio, ecc.) presenterà il modello 740-S. Il modello 101 è rilasciato (entro il 20 aprile) dal datore di lavoro;
- la dichiarazione delle persone decedute deve essere presentata dagli eredi.

### I modelli che si devono usare

Appurato l'obbligo della presentazione della dichiarazione il contribuente deve individuare il modello richiesto dalle norme e dalle disposizioni ministeriali.

**MOD. 101.** Coloro che nel 1985 hanno percepito soltanto redditi da lavoro dipendente (stipendi, salari e pensioni) da un unico datore di lavoro e che non possiedono altri redditi non debbono presentare il mod. 740 ma il mod. 101. Va presentato il mod. 101 anche nei casi in cui ci sono arretrati riportati nella Sezione VI del modello 101. Naturalmente non accadrà nulla se verrà presentato il modello 740: il risultato finale non cambia. Se il contribuente vorrà chiedere la deduzione effettiva di un onere deducibile (interessi passivi, premi di assicurazioni, spese mediche, ecc.) presenterà il mod. 740-S. Il modello 101 è rilasciato (entro il 20 aprile) dal datore di lavoro.

**MOD. 201.** Come visto in precedenza i titolari di questi modelli se possessori di una sola pensione non devono presentare alcuna dichiarazione. Il mod. 201 verrà utilizzato come allegato nel caso in cui si vuole o si è obbligati a presentare il modello 740 ordinario o quello semplificato (più modelli 201, un modello 101 ed uno 201, un modello 201 ed un modello 102, la richiesta di oneri deducibili, altri redditi da dichiarare). I modelli 201 sono rilasciati nel termine visto per il modello 101 dall'ente che eroga la pensione.

**MOD. 102.** Questo modello è relativo alle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto percepite nel 1985. Non serve come documento autonomo ma va allegato al mod. 740-S o a quello ordinario. I dati del modello 102 vanno inseriti nel quadro D. I modelli 102 sono rilasciati nel termine visto per il mod. 101 da coloro che hanno erogato l'indennità.

**MOD. 740-S.** Il modello semplificato verrà utilizzato da coloro che nel 1985 hanno conseguito uno o più redditi di: a) lavoro dipendente e assimilati (salari, stipendi, pensioni, arretrati e/o indennità di fine rapporto, rendite vitalizie, assegni periodici percepiti dal coniuge, gettoni di presenza, borse di studio, ecc.); b) terreni; c) fabbricati.

Casi concreti di utilizzazione di questo modello sono:

- 1) più modelli 101 (o 201), ma con l'avvertenza che, come visto, si è esonerati da presentare la dichiarazione se il reddito complessivo di lavoro dipendente (anche da più datori di lavoro) non è superiore a L. 5.100.000;
- 2) uno o più modelli 101 (o 201) ed uno o più modelli 102;
- 3) il reddito derivante da uno o più terreni e/o fabbricati con l'avvertenza, anche qui, che si è esonerati da presentare la dichiarazione se il contribuente ha conseguito nel 1985 soltanto redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo superiore a L. 360.000;
- 4) il reddito di lavoro dipendente accompagnato da uno o più redditi derivanti da terreni o fabbricati. A tal proposito si rammenta che è in questa situazione (obbligo della dichiarazione) colui che ha un salario e la casa in cui abita che gode di esenzione venticinquennale poiché l'esenzione è relativa alla sola Ilor e non all'Irpef;
- 5) redditi delle tre specie considerate (lavoro dipendente, terreni, fabbricati) e la presenza di oneri deducibili da utilizzare.

**MOD. 740.** Questo modello è utilizzato da coloro che hanno posseduto nel 1985:

- 1) redditi di lavoro dipendente ed altri redditi di natura diversa;
- 2) redditi non di lavoro dipendente (di capitale, d'impresa, autonomo, di partecipazione, di allevamento, oppure redditi diversi).

### Dichiarazione congiunta

I coniugi possono dichiarare congiuntamente i propri redditi utilizzando un solo modello. Infatti, i modelli, sia il 740 ordinario che quello semplificato, sono strutturati in modo tale da consentire la dichiarazione contestuale dei redditi del marito e della moglie.

La dichiarazione congiunta non deve essere confusa col cumulo dei redditi. Quest'ultimo era un'altra cosa. In virtù del quale si sommano i redditi dei due coniugi e

sul totale si calcolava l'imposta dovuta. Con la dichiarazione congiunta il calcolo dell'imposta avviene singolarmente per ciascun reddito, a calcolo avvenuto si sommano i due debiti tributari e si fa un unico versamento.

La dichiarazione congiunta comporta questi vantaggi:

- 1) si possono utilizzare talune detrazioni d'imposta che altrimenti si perderebbero;
- 2) si risparmia tempo e spese di consulenza rispetto alla compilazione di due distinte dichiarazioni;
- 3) si possono utilizzare eccezioni di crediti d'imposta dell'altro coniuge;
- 4) ci sono meno possibilità di commettere errori di compilazione.

Viceversa, la dichiarazione congiunta comporta questi svantaggi:

- 1) la violazione della privacy del contribuente;
- 2) in caso di diversità di domicilio fiscale dei coniugi prevale quello del marito;
- 3) ripercussioni a carico di entrambi i coniugi in caso di accertamenti su uno dei dichiaranti.

Fatte queste brevi considerazioni passiamo all'aspetto tecnico.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata:

- 1) dai coniugi che nello scorso mese di novembre hanno effettuato separato versamento di acconto dell'Irpef dovuta per l'anno 1985;
- 2) dai coniugi che pur avendo avuto un'esposizione tributaria nella dichiarazione congiunta presentata nel 1985 superiore a 100.000 lire hanno separato le rispettive

una spesa medica specialistica per un milione. Il reddito dichiarato è stato di 19 milioni (20 milioni di reddito — 1 milione di onere deducibile riferito alla spesa medica) sul quale è stata pagata l'imposta. Dopo aver fatto questa operazione abbiamo chiesto alla Cassa mutua il rimborso del milione. Finalmente nel 1985 la Cassa ritenuta la validità della spesa rimborsa una parte del milione: 800mila lire. Quest'importo deve essere dichiarato nel quadro R in modo che per il 1985 il reddito imponibile aumenti di 800mila lire.

### Redditi oltre i 2 milioni

Coloro che nel 1985 hanno avuto taluni redditi per un importo complessivo superiore ai due milioni (bisogna fare attenzione in quanto l'importo è riferito al lordo delle eventuali ritenute) possono perdere alcune detrazioni e deduzioni.

Quali sono questi redditi:

- 1) redditi esenti derivanti da interessi, non assoggettati a ritenute, da obbligazioni pubbliche e da obbligazioni private ed altri proventi esenti (non vanno inclusi gli interessi sui titoli di Stato — Bot, Cct, Ept — le pensioni e assegni erogati dal ministero degli Interni ai civili civili, sordomuti e invalidi civili, le pensioni di guerra e relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate di 1ª categoria, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare);
- 2) redditi soggetti a imposta sostitutiva derivante dai

**Non tutti debbono pagare, c'è chi è esente da questo obbligo - Marito e moglie possono farla congiunta, ma non è sempre conveniente procedere in questo modo Come bisogna denunciare le somme rimborsate e chi perde il diritto ad alcune detrazioni - In quale maniera si determina il reddito complessivo - Se non si dice la verità sono previste numerose pene: dall'arresto sino a due anni a pesantissime sanzioni pecuniarie**

posizioni usufruendo, pertanto, dell'esonero ad effettuare il versamento d'acconto nel mese di novembre;

- 3) nel caso di decesso di uno dei due coniugi anche se a novembre è stato effettuato l'acconto congiunto;
- 4) nel caso in cui uno dei due coniugi benefici della sospensione del pagamento delle imposte per effetto di provvedimenti a favore di talune zone terremotate;
- 5) nel caso in cui uno dei due coniugi è esonerato o non tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione congiunta non è consentita tra genitori e figlio.

Coloro che hanno contratto matrimonio nel 1985 possono presentare la dichiarazione congiunta a prescindere o meno se nel mese di novembre il versamento d'acconto sia stato effettuato separatamente.

### I minori e i defunti

Come abbiamo visto per i minori si seguono le seguenti regole:

- 1) bisogna innanzitutto vedere se i redditi posseduti sono assoggettati ad usufrutto legale. In caso affermativo sarà il genitore a dichiararli nel proprio modello 740. In caso negativo, il minore farà una propria dichiarazione (dichiarante il minore, coniuge-dichiarante il genitore) che verrà sottoscritta dal genitore. Ci può essere il caso che il minore abbia un proprio reddito da dichiarare per un importo inferiore a 2.750.000 lire. Si opererà in questo modo: a) il minore farà la propria dichiarazione nel senso visto sopra; b) lo stesso minore rimane a carico del genitore e pertanto dovrà essere inserito tra i familiari a carico con l'avvertenza che deve essere indicato il numero di codice fiscale.

Per i defunti si debbono seguire queste regole:

- 1) come già visto non è possibile la dichiarazione congiunta;
- 2) nella compilazione della dichiarazione del defunto si indicheranno nella parte del dichiarante i dati del defunto e nella parte del coniuge dichiarante i dati dell'erede. Qualche perplessità può essere riscontrata nel caso in cui il defunto abbia lasciato in eredità un fabbricato. Ipotizzando il decesso in data 31 marzo 1985, il contribuente-erede opererà in questo modo: 1) farà una prima dichiarazione, come già detto, a nome del defunto indicando nel quadro B il reddito da fabbricati per il periodo di possesso pari a 90 giorni (dal 1º gennaio al 31 marzo); 2) farà una seconda dichiarazione, quella propria, indicando nel quadro B il reddito da fabbricati per il periodo di possesso pari a 275 giorni (dal 1º aprile al 31 dicembre); 3) la dichiarazione del defunto può essere presentata entro il 30 novembre 1986 perché in questo caso il decesso è avvenuto tra il 1º febbraio ed il 31 maggio 1986. Invece, in tutti gli altri casi, decesso entro il 31 gennaio 1986 o nel corso del 1985, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio di quest'anno.

### Il Quadro R

In base alle istruzioni ministeriali il quadro R è riservato alle indicazioni delle somme corrispondenti ad imposte e spese che, dedotte in anni precedenti dal reddito complessivo, sono state oggetto nell'anno 1985 di sgravio o che, nello stesso anno, sono state restituite o rimborsate.

Le condizioni necessarie affinché ci sia l'obbligo della compilazione di questo quadro sono le seguenti: 1) oneri (talune spese ed imposte) già dedotti in qualche anno passato. Con questa operazione, in quell'anno, abbiamo ridotto il reddito imponibile e quindi l'imposta dovuta; 2) che gli stessi oneri, già dedotti, sono stati rimborsati nel corso del 1985.

Ma perché si spiega l'esistenza di questo quadro? Cerchiamo di evidenziarlo con un esempio: nel 1982 si è posseduto un reddito di 20 milioni, però si è sostenuta

proventi delle quote di fondi di investimento mobiliare;

- 3) i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e cioè gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite, ecc.

Va detto che questi redditi non debbono essere dichiarati, ma il contribuente dovrà fare i suoi calcoli su un semplice foglio di carta che subito dopo butterà. Fatti i conti, se la somma che otterrà è inferiore a 2 milioni quanto diremo successivamente non lo interesserà, se invece la sommatoria sarà superiore a tale cifra non può chiedere questi benefici:

- a) la lievitazione della quota esente. La detrazione per quota esente è pari a L. 36mila se il reddito imponibile (riga 43 del 740 e riga 35 del 740-S) è superiore a L. 10 milioni. La detrazione è pari a L. 96mila se il reddito imponibile è uguale o inferiore a L. 10 milioni. Orbene il beneficio della detrazione lievitata è collegato ai redditi particolari menzionati nel senso che nella determinazione del tetto dei dieci milioni si deve tener conto di questi redditi;
- b) la detrazione per familiari a carico. Per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico compiono al contribuente determinate detrazioni purché questi familiari a carico non abbiano posseduto nel 1985 redditi superiori a L. 2.750.000. Anche nel calcolo di queste 2.750.000 si deve tener conto dei redditi menzionati in precedenza;
- c) l'ulteriore detrazione per redditi minimi. Ai soli lavoratori dipendenti e pensionati è concessa una ulteriore detrazione d'imposta nella misura di L. 180.000 qualora il reddito complessivo lordo dichiarato non supera l'ammontare di 5.100.000. Se si hanno redditi di quelli menzionati in precedenza superiori a 2 milioni si perde questa ulteriore detrazione;
- d) la detrazione a favore dei piccoli concedenti di terreno in affitto. Anche agli effetti di questa detrazione, pari al 10% del reddito dominicale dei terreni dati in affitto, si deve tener conto dei redditi menzionati, nel senso che nel calcolo del tetto dei 5 milioni vanno ricompresi questi redditi. Se il tetto è così determinato è superiore a 5 milioni la detrazione si perde;
- e) la deduzione parziale delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Queste spese sono deducibili per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5% del reddito complessivo se questo non è superiore a L. 15 milioni ovvero il 10% del reddito complessivo se superiore a L. 15 milioni.

Nella determinazione del reddito complessivo si tiene conto dei redditi menzionati in precedenza.

Facciamo alcuni esempi:

- 1) il primo coniuge ha avuto nel 1985, oltre ai normali redditi, interessi bancari pari a L. 2.100.000 (va preso l'importo al lordo delle ritenute), il secondo coniuge ha avuto interessi su Bot per 5 milioni di lire: il primo coniuge perde le agevolazioni innanzi citate, il secondo coniuge non perde alcun beneficio;
- 2) il contribuente Tizio ha avuto nel 1985, oltre ai normali redditi una pensione di guerra di 6 milioni di lire: non perde alcun beneficio;
- 3) il contribuente Caio ha un figlio a carico che nel 1985 ha avuto interessi bancari per 2.500.000: Caio perde la detrazione per figlio a carico;
- 4) il contribuente Sempronio ha avuto nel 1985, oltre ai normali redditi, interessi bancari pari a L. 1.980.000, il coniuge ha avuto, oltre ai normali redditi, proventi da fondi d'investimento per L. 1.800.000: nessuno dei due perde le agevolazioni citate.

### Esenzione Ilor per gli abusivi

La legge sul condono edilizio ha introdotto nel nostro sistema fiscale un esonero decennale agli effetti dell'Ilor per i fabbricati abusivi denunciati. L'esonero decorre dal 17 marzo 1985 e fino al 16 marzo 1995. L'esonero non è automatico, né generalizzato poiché debbono sussistere le seguenti condizioni:

1) la domanda di condono regolarmente presentata al Comune;

2) tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe aspettata a suo tempo;

3) l'esonero deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi allegando la copia della domanda di condono con la relativa ricevuta di ricezione del Comune.

Non si fa luogo a rimborso dell'Ilor, eventualmente pagata nel mese di novembre a titolo d'acconto, per gli immobili assoggettati a condono edilizio e successivamente esonerati.

### Il pagamento delle imposte

Compiuti i quadri riepilogativi, N ed O, risulterà l'esposizione tributaria del contribuente:

a) nel caso in cui le ritenute subite e gli acconti versati sono superiori all'imposta dovuta si ha un credito d'imposta. In questo caso la dichiarazione dei redditi svolge anche la funzione di distanza di rimborso nel senso che l'Amministrazione finanziaria provvederà al rimborso d'ufficio dell'imposta oltre agli interessi previsti;

b) nel caso in cui le ritenute subite e gli acconti versati sono inferiori all'imposta dovuta si ha un debito d'imposta. Questa imposta può essere pagata subito oppure dopo un certo periodo di tempo maggiorata della soprattassa e gli interessi.

Vediamo come avviene il pagamento mediante autoliquidazione evidenziando peraltro che i versamenti di lire 1.000 non devono essere effettuati e che in nessun caso è ammessa la compensazione dell'Irpef con l'Ilor e con l'Addizionale e dell'Ilor con l'Addizionale. Potrà succedere, pertanto, che da un lato si paga l'Irpef, mentre dall'altro si attende un rimborso da parte dell'Erario a titolo di Ilor. Un'altra annotazione riguarda l'Addizionale, pari all'8% dell'Ilor (riga 86, colonna 506, nel mod. 740 e riga 61, colonna 304 del mod. 740-S) ed è dovuta se il suo ammontare è superiore a L. 10.000. Infatti si è tenuti a pagare l'Addizionale solamente quando risulta un'Ilor dovuta per almeno 132.000 lire. I versamenti devono essere eseguiti mediante delega ad una azienda di credito o all'Amministrazione postale utilizzando gli speciali moduli forniti dalla banca o gli speciali bollettini di versamento in c/c forniti dall'ufficio postale, distintamente per ogni tributo. Infatti, se deve essere pagata sia l'Irpef che l'Ilor e l'Addizionale vanno fatti tre appositi versamenti utilizzando i distinti moduli predisposti. Nel caso in cui viene utilizzata l'azienda di credito, questa a versamento avvenuto rilascia un'attestazione di pagamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata alla dichiarazione.

L'ufficio postale, se si utilizza questo sportello, rilascerà invece, a fronte del versamento, una ricevuta, che il contribuente deve conservare, ed un'attestazione che deve allegare alla dichiarazione.

Va precisato, per evitare eventuali iscrizioni a ruolo, che il contribuente non si deve limitare ad allegare l'attestazione, ma deve riportare negli appositi riquadri del prospetto dei Dati relativi ai versamenti la data del versamento, il codice della banca o dell'ufficio postale e l'importo versato, desumendoli dalle attestazioni. Chi non effettua in sede di dichiarazione il pagamento dell'imposizione dovuta non incorre in sanzioni, come si suole immaginare, ma nel pagamento di una soprattassa.

### Termine di presentazione

Le dichiarazioni devono essere presentate tra il 1º ed il 31 maggio. Questo principio generale subisce talune deroghe, per i redditi (già detti) di cui è stato fatto il versamento che quest'anno il termine ultimo è un sabato. Pertanto avremo le seguenti scadenze:

- 1) le dichiarazioni a credito ed i modelli 101 debbono essere presentati entro il 31 maggio;
- 2) le dichiarazioni con debito tributario assolto mediante autotassazione postale debbono essere presentate entro il 31 maggio;
- 3) le dichiarazioni con debito tributario senza alcuna autotassazione debbono essere presentate entro il 31 maggio;
- 4) le dichiarazioni con debito tributario assolto mediante autotassazione bancaria effettuata il 2 giugno debbono essere presentate entro quest'ultima data (nel caso in cui il 2 giugno verrà decretato festivo l'autotassazione e relativa presentazione vengono prorogate al 3 giugno).

### Le sanzioni per chi sbaglia

Le irregolarità, le infrazioni e le violazioni in tema di dichiarazioni sono sanzionate con pene pecuniarie e penali. Sono previste, in taluni casi, sanzioni accessorie.

L'omessa dichiarazione comporta:

- la pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute con un minimo di L. 50.000 se non sono dovute imposte (la pena è ridotta a 10.000 lire nei confronti di coloro che sono obbligati a presentare il mod. 101);
- l'arresto fino a due anni o l'ammenda fino a 5 milioni quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi o altri proventi non dichiarati è superiore a 50 milioni di lire;
- l'arresto da tre mesi a 2 anni e l'ammenda da 10 a 20 milioni quando l'ammontare dei redditi e somme percepite non dichiarate è superiore a 100 milioni;

Le seguenti sanzioni accessorie: l'interdizione perpetua da componenti commissione tributaria, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle società e imprese, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione dalla borsa, la pubblicazione della sentenza.

L'infedele dichiarazione comporta:

- la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare della maggiore o delle maggiori imposte dovute;
- l'arresto fino a due anni o l'ammenda fino a 4 milioni quando sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo superiore a quello effettivo di oltre di un quarto e di oltre 50 milioni di lire;
- l'arresto da 3 mesi a 2 anni e l'ammenda da 10 a 20 milioni se l'ammontare dei redditi omessi è superiore a 200 milioni;
- le sanzioni accessorie previste per l'omessa dichiarazione.

L'incompleta dichiarazione comporta: la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta in relazione ai redditi non dichiarati.

Altre pene pecuniarie sono previste:

- per l'omessa presentazione della copia della dichiarazione al comune o di difformità di questa dall'originale si applica la pena pecuniaria di L. 200.000;
- per la dichiarazione non redatta su stampati conformi al modello ministeriale si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000;
- per l'indebita deduzione delle detrazioni Ilor si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta;
- per l'attestazione di fatti non rispondenti al vero si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000;
- per l'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a 1 milione;
- per l'omessa allegazione del mod. 101, della copia del bilancio e della documentazione degli oneri deducibili si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a lire 1.000.000;
- per l'indebita deduzione di oneri si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta;
- per l'indebita detrazione dall'imposta si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta.
- inoltre, la falsa attestazione per godere delle detrazioni d'imposta per familiari a carico e delle deduzioni Ilor è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 milioni di lire.